



COMUNE DI MARACALAGONIS

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 del 08-02-22

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022 - CONFERMA.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio nella sala delle Adunanze, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FADDA FRANCESCA	SINDACO	P
PINNA FRANCESCO	ASSESSORE	C
FOGLI ENNIO	ASSESSORE	A
MULLIRI MARTINA	ASSESSORE	P
SADDI ANTONIO	ASSESSORE	P
MELIS ANTONIO	VICESINDACO	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 1

C = collegamento remoto

Assiste alla seduta, in videoconferenza, il SEGRETARIO COMUNALE CHESSA MARIA LUCIA.

Assume la presidenza FADDA FRANCESCA in qualità di SINDACO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...";

VISTO il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n.22 del 17.04.2012 successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n.2 del 04.03.2019;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

RICHIAMATA quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21-05-2012 di approvazione delle tariffe per l'anno 2012;

RITENUTO conseguentemente opportuno confermare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria anche per l'anno 2022;

VISTO l'art.3 – Misura dell'imposta- il quale stabilisce che:

1. La misura dell'imposta è stabilita per il primo anno di istituzione con delibera di C.C. e, per gli anni successivi, annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è unica o è commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi e i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle" e "chiavi"; mentre per le altre strutture ricettive extralberghiere e gli agriturismi la misura dell'imposta è unica.

3. L'imposta è applicata in modo unitario".;

CONSIDERATO che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2022 – 2024 e Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 24 Dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 Dicembre 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art.48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Settore I - Economico Finanziario Risorse Umane e Amministrazione Generale, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Settore I - Economico Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2022, per le motivazioni di cui in premessa le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui all'allegata **TABELLA A**), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore;

2) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno*

effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;

- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MARACALAGONIS

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022 - CONFERMA.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Maracalagonis, 26.01.2022

IL RESPONSABILE

dott.ssa Ignazia PODDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Maracalagonis, 26.01.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Ignazia PODDA



COMUNE DI MARACALAGONIS

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 7 del 08/02/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2022 -
CONFERMA.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
FADDA FRANCESCA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
CHESA MARIA LUCIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

COMUNE DI MARACALAGONIS

IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFE ANNO 2022

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA E PER OGNI PERNOTTAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 21 CONSECUTIVI
Quattro stelle e superiori	€. 2
tre stelle	€. 2
due stelle	€. 2
una stella	€. 2

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA E PER OGNI PERNOTTAMENTO FINO AD UN MASSIMO DI 21 CONSECUTIVI
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	€. 1,50
strutture ricettive - residence	€. 1,50
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	€. 1,50
Attività ricettive a conduzione familiare	€. 1,50
bed & breakfast	€. 1,50
Foresterie per turisti	€. 1,50
Esercizi di affittacamere	€. 1,50
Case per ferie	€. 1,50
Case religiose di ospitalità	€. 1,50
Altre strutture ricettive extralberghiere	€. 1,50
Attività agrituristiche	€. 1,50